

Mutuo per la casa coniugale: il godimento esclude l'arricchimento

L'autonomo valore economico della coabitazione e l'inerzia negoziale nei giudizi ex art. 2041 c.c. tra ex coniugi

Federico Palumbo — Foro di Roma

Aggiornato al 3 agosto 2026.

Abstract: La recente ordinanza della Cassazione civile n. 18630 del 2026 interviene sul complesso tema della **restituzione delle rate di mutuo per la casa coniugale** versate da un solo ex coniuge, chiarendo i limiti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. nel contesto post-matrimoniale. Il contributo analizza il principio di diritto secondo cui il godimento esclusivo dell'immobile da parte del coniuge adempiente e il prolungato silenzio serbato in sede di accordi divorzili precludono, in assenza di un impoverimento effettivo e non compensato, l'accoglimento della pretesa restitutoria. Attraverso una ricognizione della giurisprudenza di merito e di legittimità degli ultimi anni, l'analisi evidenzia come le dinamiche patrimoniali endofamiliari resistano a schemi di pura contabilità civilistica, imponendo al giudice una valutazione olistica degli assetti economici consolidatisi nel tempo, ove il godimento del bene funge da contrappeso fattuale al versamento delle somme.

Abstract: The recent order of the Civil Supreme Court no. 18630 of 2026 intervenes on the complex issue of the restitution of mortgage installments for the marital home paid by only one former spouse, clarifying the limits of the action for unjust enrichment under Article 2041 of the Civil Code in the post-marital context. This paper analyzes the legal principle according to which the exclusive enjoyment of the property by the paying spouse and the prolonged silence maintained during the divorce agreements preclude, in the absence of an effective and uncompensated impoverishment, the acceptance of the restitution claim. Through a review of the recent case law, the analysis highlights how intra-family financial dynamics resist pure civil accounting schemes, requiring the judge to conduct a holistic assessment of the economic arrangements consolidated over time, where the enjoyment of the asset serves as a factual counterbalance to the payment of the sums.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Valore del godimento abitativo:** La fruizione dell'immobile destinato a casa familiare ad opera del coniuge solvente integra una posizione giuridica dotata di autonomo valore economico che elide il preteso impoverimento ex art. 2041 c.c.

- **Inerzia nei patti della crisi:** Il silenzio serbato sulle dazioni pregresse in sede di separazione consensuale o divorzio consolida la presunzione di irripetibilità della contribuzione familiare.
- **Limiti al regresso contabile:** La contabilità civilistica del mutuo cointestato soccombe dinanzi alla valutazione globale dei doveri di solidarietà e all'assenza di arricchimento ingiustificato.
- **Riqualificazione dell'impoverimento:** L'indennizzo ex art. 2041 c.c. richiede un depauperamento netto, non configurabile quando l'esborso sia stato bilanciato dalla permanenza nell'alloggio.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di attribuzioni patrimoniali endofamiliari, il versamento delle rate di mutuo da parte di un coniuge per l'acquisto della casa familiare in proprietà esclusiva dell'altro coniuge costituisce adempimento dell'obbligo di contribuzione ex art. 143 c.c. e di obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. Ai fini dell'azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il giudice di merito deve valutare e scomputare il valore economico dell'autonomo godimento del bene fruito dal solvens a titolo di abitazione, nonché la rilevanza del silenzio serbato in sede di separazione e divorzio, onde evitare un arricchimento ingiustificato in senso inverso.

01. Introduzione: la pronuncia Cass. Civ. n. 18630/2026

La recente pronuncia della **Corte di Cassazione Civile, Terza Sezione, ordinanza n. 18630 dell'8 giugno 2026¹**, affronta con **rinnovato rigore dogmatico** l'annosa quaestio inerente alla **restituzione delle rate di mutuo per la casa coniugale** versate da un coniuge durante il matrimonio per un immobile in **proprietà esclusiva dell'altro**. Il contenzioso trae origine da una **pretesa indennitaria** formulata ex [art. 2041 c.c.](#) dall'ex marito, il quale richiedeva la **ripetizione della somma complessiva** di € 58.489,91 corrisposta pro quota per il **rimborso di 137 rate mensili** del finanziamento fondiario stipulato per l'acquisto dell'immobile destinato a **dimora familiare del nucleo**. La Suprema Corte ha **cassato la decisione** della Corte d'Appello di Potenza, censurando l'omessa valutazione di **elementi fattuali decisivi** nell'apprezzamento dell'arricchimento senza causa.

Il **nodo interpretativo centrale** risiede nel rapporto di compenetrazione tra i **doveri di contribuzione solidaristica** coniugale contemplati dall'**art. 143 c.c.**, la disciplina delle **obbligazioni naturali** di cui all'**art. 2034 c.c.** e la struttura sussidiaria del **rimedio arricchente**. Nel sistema del **diritto di famiglia moderno**, le erogazioni patrimoniali effettuate in **costanza di convivenza** non possono essere atomizzate in singoli **rapporti di credito e debito** regolati da mera contabilità civilistica. L'adempimento del mutuo volto alla **provvista della casa familiare** si colloca al centro del **progetto di vita condiviso**, assumendo una fisiologica **funzione di cooperazione materiale e morale**.

L'elemento di **marcata novità nomofilattica** espresso dal Supremo Collegio consiste nell'affermazione dell'**autonomo valore economico** del **godimento abitativo fruito dal solvens**. Qualora l'immobile sia stato occupato ed utilizzato a titolo di **dimora familiare** per l'intero arco temporale del versamento delle rate, l'**utilità d'uso conseguita** dal coniuge adempiente elide la configurabilità di un **depauperamento patrimoniale netto**. Il principio enunciato impone al giudice di merito un **vaglio multilivello**, volto a verificare se le prestazioni erogate trascendano i **canoni di proporzionalità ed adeguatezza** o se, al contrario, trovano piena compensazione nel **beneficio abitativo goduto**.

La pronuncia in esame riafferma altresì l'estensione applicativa delle medesime **coordinate ermeneutiche** tanto alle unioni matrimoniali quanto alle **convivenze di fatto**, consolidando un **orientamento nomofilattico unitario** sulle attribuzioni infraconiugali. Nel prosieguo dell'analisi si esamineranno i **passaggi argomentativi fondamentali** dell'ordinanza, i profili di **criticità operativa** legati alla stima retrospettiva dei **canoni locativi figurativi** e le **ricadute pratiche della decisione** sulla redazione dei **patti della crisi coniugale**.

02. La cornice fattuale e il rigetto della pretesa ex art. 2041 c.c.

2.1 — Il versamento solitario del mutuo e la domanda di regresso

La **vicenda fattuale sottesa** all'ordinanza della **Cassazione n. 18630/2026** trae origine dall'iniziativa giudiziale intrapresa dall'ex marito nei confronti della **proprietaria esclusiva dell'immobile**. L'attore domandava la **condanna della convenuta** al pagamento di € 58.489,91 a titolo di **indennizzo per l'ingiustificato arricchimento** conseguito da quest'ultima. Tale somma corrispondeva alla **quota**

parte dei versamenti eseguiti dal marito dal giugno 2001 all'ottobre 2012 per l'**estinzione graduale del mutuo ipotecario**. Il finanziamento era stato contratto per finanziare l'assegnazione di un alloggio di **cooperativa edilizia** adibito a **residenza familiare del nucleo**.

Il **Tribunale di Matera** in primo grado, e successivamente la **Corte d'Appello di Potenza** con sentenza n. 654/2022, avevano **accolto la domanda restitutoria**. I giudici di merito avevano fondato la decisione sul **dato contabile oggettivo** dell'incremento patrimoniale conseguito dalla moglie (l'acquisto della **proprietà affrancata dal debito ipotecario**) in diretta correlazione con l'**impoverimento subito dal marito** attraverso i periodici bonifici. La prospettazione dei giudici territoriali isolava l'aspetto formale dell'**intestazione dominicale esclusiva**, ritenendo che il pagamento del mutuo travalicasse il **dovere contributivo ordinario**.

Proposto **ricorso per cassazione** da parte della moglie, la Sezione Terza ha rilevato in via preliminare l'**inammissibilità del controricorso** depositato dal marito, in quanto effettuato in data 4 aprile 2023 a fronte di una **notifica del ricorso** risalente al 7 febbraio 2023. Risultava pertanto violato il **termine perentorio di 40 giorni** prescritto dall'[art. 370 c.p.c.](#) come novellato dal D.Lgs. 149/2022. Egualmente inammissibile è stato dichiarato il **primo motivo di ricorso** formulato dalla proprietaria, vertente sulla presunta improponibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. per **difetto di sussidiarietà** rispetto allo scioglimento della **comunione sul conto corrente cointestato**, trattandosi di **questione nuova non dedotta** nei gradi di merito.

2.2 — La residualità dell'azione di ingiustificato arricchimento

L'**analisi dogmatica svolta** dalla Suprema Corte prende le mosse dalla **corretta perimetrazione dei presupposti** dell'azione generale di arricchimento ex [art. 2041 c.c.](#) L'istituto in parola esige la **concomitante presenza di tre elementi**: la **locupletazione di un soggetto**, il **depauperamento di un altro**, il **nesso di causalità diretta** e, soprattutto, l'assenza di una **giusta causa dello spostamento patrimoniale**. La sussistenza di una **causa iusta** — sia essa di fonte contrattuale, legale, o riconducibile all'adempimento di un **dovere morale o sociale** ex [art. 2034 c.c.](#) — **paralizza ab origine** la tutela indennitaria.

Nel contesto delle **unioni familiari**, le dazioni eseguite in **costanza di matrimonio** si presumono effettuate in adempimento del **dovere di contribuzione** ai bisogni della famiglia ex [art. 143 c.c.](#) Ne consegue che le **prestazioni patrimoniali erogate** per il soddisfacimento delle **esigenze primarie del nucleo** non sono ripetibili, in quanto sorrette da un'**adeguata causa giustificativa**. L'azione ex art. 2041 c.c. può trovare spazio operativo unicamente nell'ipotesi in cui le attribuzioni **travalichino**

manifestamente i limiti di proporzionalità ed adeguatezza parametrati alle condizioni socio-economiche dei coniugi.

La pronuncia di secondo grado incorre in un **errore di diritto** laddove confonde la **proporzionalità dell'esborso** con il mero **dato algebrico della spesa** sostenuta. L'indennizzo ex art. 2041 c.c. non è diretto a reintegrare acriticamente ogni **esborso monetario effettuato**, ma è rigorosamente circoscritto alla **misura del depauperamento effettivo** patito dal solvens. Se la prestazione finanziaria ha generato per il disponente un'**utilità controprestazionale indiretta** di pari o superiore valore economico, la **fattispecie impoverente difetta** della propria componente costitutiva.

03. Il godimento esclusivo dell'immobile quale elisione dell'impoverimento

3.1 — Dinamiche di compensazione fattuale e riequilibrio patrimoniale

Il passaggio di **maggiore densità concettuale** dell'ordinanza n. 18630/2026 risiede nel **riconoscimento della distinzione** tra titolarità del **diritto dominicale esclusivo** e **valore economico del godimento reale** dell'immobile. Sebbene il bene fosse intestato alla moglie, il cespite è stato adibito per oltre un decennio a **casa familiare della coppia**. Durante tale periodo, anche l'ex marito ha tratto **godimento pieno ed effettivo** dell'alloggio, soddisfacendo la propria **esigenza primaria di abitazione** senza dover sostenere l'onere di un **canone di locazione sul mercato**.

La giurisprudenza di legittimità rileva come la **fruizione di un bene immobile** integri una situazione giuridica dotata di **autonomo valore patrimoniale**, parametrabile al **valore locativo figurativo di mercato**. Di conseguenza, nel valutare se la dazione delle **137 rate di mutuo** (pari a € 426,93 mensili) costituisca un **impoverimento ingiustificato del disponente**, il giudicante non può prescindere dal computare l'**utilitas economica derivata** al solvens dal godimento della casa. Il versamento della rata assumeva la **funzione economica sostitutiva** di un **canone di locazione per la famiglia**.

« **Il godimento dell'alloggio familiare integra un'utilità economica autonoma che compensa i versamenti del mutuo, elidendo l'impoverimento del solvens.** »

Riconoscere al coniuge la **restituzione integrale delle somme** versate a titolo di mutuo senza **scomputare il valore del godimento** condurrebbe ad una **palese distorsione del sistema**. Si verificherebbe in tal caso un paradossale **arricchimento in senso inverso**: l'ex marito beneficerebbe di ben **dodici anni di abitazione gratuita** a spese della moglie, la quale si vedrebbe costretta a rimborsare il mutuo e al contempo a sopportare l'**uso esclusivo del proprio bene**. Tale esito urta apertamente con la ratio dell'art. 2041 c.c., diretta a **pareggiare le posizioni patrimoniali** e non a creare **nuovi squilibri indennitari**.

3.2 — Il superamento del formalismo contabile nei rapporti endofamiliari

La prospettiva adottata dalla Terza Sezione segna un **netto superamento del formalismo contabile** nei rapporti patrimoniali tra coniugi e conviventi. L'analisi della **proporzionalità ed adeguatezza dell'attribuzione** ex art. 2034 c.c. esige un **apprezzamento globale e sintetico** delle risorse e delle modalità di **gestione del ménage domestico**. Non si può frammentare l'unione familiare in una serie di **conti di dare e avere** svincolati dal **concreto contesto di convivenza** in cui le erogazioni sono maturate.

In quest'ottica, la spesa sostenuta per l'**estinzione del mutuo ipotecario** destinato alla dimora comune risponde primariamente all'**interesse della coabitazione** e alla realizzazione del **progetto di vita familiare**. Qualora la rata mensile corrisposta risulti proporzionata alle **capacità reddituali ed economiche** del disponente e trovi riscontro nel **godimento diretto dell'alloggio**, l'attribuzione resta saldamente ancorata alla **causa di contribuzione e solidarietà** ex [art. 143 c.c.](#), risultando **del tutto irripetibile**.

Compensazione tra Canone Figurativo e Rata di Mutuo

Nel giudizio ex art. 2041 c.c. promosso dal coniuge non proprietario per il rimborso delle rate di mutuo, il giudice di merito ha l'obbligo di quantificare il valore locativo figurativo di mercato dell'immobile goduto durante il matrimonio. Qualora il valore del godimento equivalga o superi l'entità delle rate versate, l'impoverimento è eliso e la domanda di indennizzo va integralmente rigettata.

Spetta dunque al **giudice di rinvio** della Corte d'Appello di Potenza reconsiderare la controversia applicando la **seguito metodologia estimativa**: quantificare il **canone locativo figurativo di mercato** dell'immobile per il periodo 2001-2012; verificare se la **rata di € 426,93** trovasse corrispondenza in tale utilità; accertare se l'esborso trascendesse i **limiti della solidarietà coniugale** o se costituisse la **modalità concordata di adempimento** al dovere contributivo.

04. La rilevanza del silenzio negoziale negli accordi di divorzio

4.1 — L'omessa formulazione di riserve in sede di crisi coniugale

Un ulteriore profilo di **eccezionale rilievo pratico** evidenziato dalla Terza Sezione attiene alla **valenza indiziaria del silenzio** serbato dalle parti in **sede di separazione e divorzio**. Nella vicenda di specie, durante la **definizione delle condizioni della crisi**, l'ex marito non aveva formulato **alcuna riserva restitutoria** né aveva fatto menzione dei **pregressi pagamenti del mutuo** sostenuti per l'alloggio della moglie.

In sede di **regolamentazione negoziale della crisi**, le parti provvedono ad una **sistemazione globale dei rapporti** economici e personali. L'omessa richiesta di rimborso delle **somme versate durante la convivenza** costituisce elemento **altamente sintomatico della consapevolezza** circa la **natura solutoria e contributiva** di tali dazioni. La mancata esplicitazione di un credito restitutorio al momento del divorzio fonda una **condivisibile presunzione di adempimento** di doveri familiari o di **intervenuta rinuncia a pretese pregresse**.

L'**inerzia negoziale protratta** fino al termine del procedimento divorzile non può essere superata ex post con l'instaurazione di un **autonomo giudizio per arricchimento** senza causa. Consentire la riscusa di **pretese contabili pregresse** dopo la chiusura del verbale di separazione o divorzio minerebbe la **stabilità degli accordi di crisi**, alterando l'**equilibrio complessivo faticosamente raggiunto** dalle parti dinanzi al giudice della famiglia.

4.2 — Il consolidamento degli assetti economici taciti

Il principio espresso dalla Suprema Corte rafforza l'orientamento volto a riconoscere **dignità negoziale agli assetti taciti** definiti in costanza di unione. La **ripartizione delle spese per la casa** — ancorché gravanti su un **immobile personale di un solo coniuge** — rientra negli **accordi impliciti di gestione** del progetto di vita comune sanciti dall'art. 144 c.c.

Qualora i coniugi abbiano concordato, espressamente o per **facta concludentia**, che uno di essi avrebbe sostenuto le **rate del mutuo per la dimora** mentre l'altro avrebbe contribuito con la **disponibilità dell'immobile o risorse diverse**, la causa della dazione risiede nell'**accordo gestorio medesimo**. Il successivo venir meno della convivenza o la **cessazione del matrimonio** non caducano con efficacia retroattiva la **giusta causa dei versamenti storici**.

La giurisprudenza di merito ha più volte confermato la **validità di tale impostazione**. Se l'attribuzione patrimoniale ha assolto la **funzione primaria di dotare la famiglia** di un tetto comune, le eventuali motivazioni accessorie (quali **vantaggi fiscali o tutele creditorie**) non ne mutano la **natura adempitiva ordinaria**. Il **silenzio negoziale al momento della crisi** consolida definitivamente l'**irripetibilità dei versamenti effettuati**.

05. Il quadro giurisprudenziale: conformità e contrasti interpretativi

5.1 — L'orientamento rigorista di legittimità (Cass. 5086/2022 e 16864/2023)

La decisione della Terza Sezione n. 18630/2026 si pone nel solco di un **consolidato filone nomofilattico** volto a contenere l'ingerenza dell'azione ex art. 2041 c.c. nei rapporti endofamiliari. Già

con la sentenza **Cass. Civ. Sez. II n. 5086/2022²** la Corte aveva **escluso l'applicabilità dell'art. 936 c.c.** al convivente che avesse contribuito a realizzare la casa comune sul suolo del partner, chiarendo che le **prestazioni patrimoniali rientrano** nell'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. ove sussista **proporzionalità tra l'esborso** e i doveri morali assunti.

Successivamente, con l'ordinanza **Cass. Civ. Sez. I n. 16864/2023³**, il Supremo Collegio ha ribadito che i **versamenti di denaro eseguiti** in favore del compagno per la costruzione dell'alloggio familiare ed il pagamento del mutuo sono coperti dalla **presunzione di adempimento** di doveri di **assistenza e solidarietà**. L'arricchimento senza causa è configurabile solo in presenza di **dazioni del tutto sproporzionate** ed esorbitanti rispetto alle **sostanze del solvens**.

Conferma fondamentale si rinviene altresì nell'ordinanza **Cass. Civ. Sez. III n. 11337/2025⁴**, la quale ha espressamente valorizzato la **comparazione tra l'entità della rata** di mutuo corrisposta dal convivente operaio unico percettore ed il **valore figurativo del canone risparmiato**. La Cassazione ha ritenuto **congrua ed incensurabile** la decisione di merito che aveva qualificato come **obbligazione naturale irripetibile** i versamenti del mutuo in quanto **equivalenti all'onere locativo** della vita comune.

5.2 — Le declinazioni della giurisprudenza di merito tra Torino, Milano e Venezia

La giurisprudenza territoriale offre un **panorama applicativo ricco e sfaccettato**. La **Corte d'Appello di Torino, sent. n. 50/2025⁵**, ha **respinto l'istanza indennitaria** di un ex partner, evidenziando come la **contribuzione al mutuo sul conto cointestato** rientrasse nella corretta partecipazione alle **spese della vita familiare** proporzionata alle **capacità reddituali dell'epoca**. Nella medesima scia si colloca il **Tribunale di Torino, sent. n. 185/2025⁶**, che in un caso di **convivenza ultratrentennale** ha dichiarato l'inammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. per **difetto di sussidiarietà** ex art. 2042 c.c.

Particolarmente significativa appare la pronuncia della **Corte d'Appello di Milano, sent. n. 1982/2025⁷**, la quale ha **rigettato la domanda restitutoria** di € 160.000 versati dal compagno per casa ed arredi, considerando le **esigenze della famiglia numerosa** con tre figli minori. D'altro canto, la **Corte d'Appello di Palermo, sent. n. 470/2025⁸**, ha rigettato le pretese restitutorie per **mancata prova della sproporzione** dell'esborso rispetto alle risorse dei conviventi. Di contro, la giurisprudenza di merito traccia un **confine netto per il periodo post-convivenza**: la **Corte d'Appello di Venezia, sent. n. 1597/2025⁹**, e il **Tribunale di Bari, sent. n. 4753/2025¹⁰**, hanno **riconosciuto l'indennizzo**

ex art. 2041 c.c. per le sole **rate di mutuo pagate successivamente** al venire meno della solidarietà affettiva, allorché la **causa solutoria risulta estinta**.

Infine, il **Tribunale di Reggio Emilia, sent. n. 809/2024¹¹**, e il **Tribunale di Sassari, sent. n. 1068/2024¹²**, hanno introdotto un'importante **distinzione tipologica**: mentre il **rimborso periodico delle rate** risponde ad una **pianificazione solidaristica ordinaria irripetibile**, i **versamenti una tantum** e gli **acconti iniziali elevati** esorbitano dall'obbligazione naturale e **legittimano la ripetizione indennitaria**.

Sentenza / Autorità	Orientamento	Principio in Sintesi
Cass. Civ. ord. n. 18630/2026	Principale	Il godimento della casa coniugale elide l'impoverimento; il silenzio nel divorzio presume l'irripetibilità del mutuo.
Cass. Civ. ord. n. 11337/2025	Conforme	Equiparazione tra rata di mutuo del convivente e canone locativo figurativo della casa comune.
Tribunale Bari n. 4753/2025	Evolutivo	Bipartizione: dazioni irripetibili durante la convivenza, indennizzabili ex art. 2041 c.c. dopo la rottura.
Tribunale Reggio Emilia n. 809/2024	Evolutivo	Le rate ordinarie sono obbligazione naturale; gli acconti una tantum elevati sono ripetibili ex art. 2041 c.c.

06. Considerazioni conclusive: verso un'ermeneutica della solidarietà residua

L'ordinanza della **Cassazione n. 18630/2026** consolida un **approccio ermeneutico maturo ed equilibrato** alla regolamentazione dei **rapporti patrimoniali nella crisi coniugale**. Il principio affermato sottrae l'unione familiare alle **rigidità del formalismo contabile**, riaffermando la centralità della **causa di contribuzione e di solidarietà** quale fondamento giustificativo degli **spostamenti di ricchezza avvenuti** in costanza di coabitazione.

La valorizzazione dell'**autonomo valore economico del godimento dell'immobile** costituisce un **formidabile sbarramento** contro l'uso strumentale dell'azione di arricchimento senza causa. Qualora

il solvens abbia tratto dall'alloggio la **propria dimora familiare**, l'asserito impoverimento risulta **compensato in re ipsa** dall'utilità d'uso conseguita. Tale impostazione si armonizza con la tutela delle **garanzie patrimoniali nell'assegno divorzile**, evitando che la liquidazione dei rapporti si trasformi in una **fonte di ingiusto depauperamento** per il coniuge proprietario.

Occorre peraltro evidenziare un **profilo di potenziale criticità operativa**. L'onere imposto ai giudici di merito di **quantificare retrospettivamente il canone locativo figurativo** di mercato relativo a periodi ultradecennali rischia di **appesantire i giudizi** con complesse ed onerose **consulenze tecniche d'ufficio**. Cionondimeno, l'indirizzo tracciato dalla Suprema Corte appare **inappuntabile sotto il profilo della tenuta dogmatica** del sistema civilistico.

Sul piano dell'**assistenza professionale** e della **tecnica redazionale degli atti della crisi**, la pronuncia offre un **monito ineludibile per gli operatori del diritto**. Ogniquale volta le parti intendano riservarsi il **diritto alla restituzione delle somme versate** per l'acquisto o l'ammortamento del mutuo dell'immobile personale del partner, tale pretesa deve essere **necessariamente esplicitata e regolata** negli accordi di separazione e divorzio. In difetto di una **formale riserva contrattuale**, il prolungato silenzio negoziale sigillerà la **definitiva irripetibilità delle dazioni storiche**.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Codice Civile, art. 2041 (Azione generale di arricchimento)

Codice Civile, art. 2034 (Obbligazioni naturali)

Codice Civile, art. 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi)

Codice Civile, art. 2042 (Carattere sussidiario dell'azione)

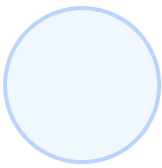
Codice di Procedura Civile, art. 370 (Controricorso)

Giurisprudenza citata

1. Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza 8 giugno 2026, n. 18630. Cassa la sentenza impugnata imponendo lo scomputo del valore economico del godimento della casa coniugale dal computo dell'impoverimento ex art. 2041 c.c. e la valutazione del silenzio nel divorzio.

2. Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ordinanza 16 febbraio 2022, n. 5086. Esclude l'applicabilità dell'art. 936 c.c. al convivente e riconduce le dazioni all'art. 2034 c.c. nei limiti di proporzionalità.
3. Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza 13 giugno 2023, n. 16864. Sancisce la presunzione di adempimento di obbligazione naturale per dazioni destinate all'immobile familiare tra conviventi.
4. Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza 30 aprile 2025, n. 11337. Valuta la proporzionalità del mutuo corrisposto dal convivente mediante comparazione con il canone locativo figurativo della dimora.
5. Corte d'Appello di Torino, Sezione Civile, sentenza 21 gennaio 2025, n. 50. Conferma la riconducibilità ad obbligazione naturale del versamento rateale di mutuo su conto cointestato destinato alla vita familiare.
6. Tribunale di Torino, Sezione Civile, sentenza 13 gennaio 2025, n. 185. Dichiara l'inammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. per difetto di sussidiarietà nelle convivenze ultratrentennali.
7. Corte d'Appello di Milano, Sezione Civile, sentenza 3 luglio 2025, n. 1982. Rigetta l'azione indennitaria per dazioni casa/arredi a fronte delle esigenze primarie della famiglia numerosa.
8. Corte d'Appello di Palermo, Sezione Civile, sentenza 28 marzo 2025, n. 470. Rigetta la domanda restitutoria per mancata allegazione e prova della sproporzione delle prestazioni patrimoniali.
9. Corte d'Appello di Venezia, Sezione Civile, sentenza 3 maggio 2025, n. 1597. Conferma che il venir meno del vincolo affettivo fa cessare la causa dell'obbligazione naturale anche se permane la coabitazione coatta.
10. Tribunale di Bari, Sezione Civile, sentenza 27 dicembre 2025, n. 4753. Riconosce la ripetibilità ex art. 2041 c.c. delle sole rate di mutuo pagate dopo la cessazione dell'unione affettiva.
11. Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Civile, sentenza 18 luglio 2024, n. 809. Distingue tra versamento rateale ordinario (obbligazione naturale irripetibile) ed acconti *tantum* elevati (ripetibili ex art. 2041 c.c.).

12. Tribunale di Sassari, Sezione Civile, sentenza 25 settembre 2024, n. 1068. Afferma l'onere in capo al solvens di provare la sproporzione delle dazioni per l'immobile del partner rispetto alle abitudini di spesa della coppia.



A cura di:

Federico Palumbo

Foro di Roma — Redattore di Metodo Giuridico

Avvocato civilista in Roma e studioso dei rapporti patrimoniali della famiglia. Si occupa in particolar modo dell'intersezione tra obbligazioni naturali, accordi della crisi matrimoniale e azioni di arricchimento ingiustificato.